



Città di Imperia

IL SINDACO

Reg. Ordinanze n. 28 del 12/11/2024

Premesso che il Comune di Imperia è classificato secondo i disposti dell'art. 22 del D.P.R. 412/93 in zona climatica C per la quale, come stabilito dal D.P.R. stesso e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, l'esercizio degli impianti è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione:

- n. 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

Atteso che, ai sensi dell'art 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 74/2013, al di fuori dei periodi di cui al precedente capoverso, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Visto il Decreto ministeriale della Transizione ecologica del 6 ottobre 2022, n.383 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento".

Preso atto che in particolare l'art. 1 del citato decreto n. 383/2022 stabilisce che:

"La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche."

Ritenuto che, ad oggi ricorrono le condizioni climatiche per permettere l'accensione anticipata degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati della Città di Imperia dal 12 novembre 2024, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati dall'alt. 4, comma 5 e 6 del citato D.P.R. 74/2013;

Visto l'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che recita "in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili";

Visti il D.P.R. 412/93, il D.P.R. 74/2013 ed il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 90;

AUTORIZZA

l'accensione anticipata degli impianti termici a far data dal 12 novembre 2024 negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di 10 ore al giorno, liberamente articolabili nell'arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013.

DISPONE

ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 74/2013, l'immediata informazione della presente alla cittadinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 12 novembre 2024

IL SINDACO

On. Dott. Claudio Scajola

RP/rp